



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 21**

Codice Ente 10123

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta (\*)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GREGIS SIMONA	P	MEZZERA CINZIA FELICITA	P
NORIS NICOLETTA	P	BORGESI ALFIO	P
BREVI LINO	P	FINAZZI OSVALDO	P
RAVELLI SIMONE	P	MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE	A
SIGNORELLI CORRADO	P	CALDARA FLORIANO	P
VOLPI DANILO	A	TINTORI MICHELA	P
ARICI MARIA ROSA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. LANCINI DOTT.SSA CRISTINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

(\*) A seguito del protrarsi delle prescrizioni della Regione Lombardia relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si tiene a porte chiuse.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'introduzione dell'assessore Ravelli Simone;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che *"738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

RICHIAMATO l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (espressamente richiamato, con riferimento all'IMU, dal comma 777 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 cit.) secondo cui *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che, a seguito delle novità normative in materia di IMU, introdotte dalla citata legge 160/2019, è necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'esercizio della potestà regolamentare generale attribuita al comune ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, da esercitarsi nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

VISTO l'allegato schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, predisposto dal Servizio Tributi del comune, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'articolo 1 - comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17/12/2019) avente per oggetto il “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”;*

VISTO, altresì, l'articolo 138 del Decreto Rilancio DL n. 34 del 19 maggio 2020, il quale prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU e relativo regolamento al termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, attualmente previsto per il 31/07/2020 ed ulteriormente prorogato al 30/09/2020;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019, il quale dispone che *“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

UDITO l'intervento del cons. Caldara che chiede la presenza della minoranza nell'elaborazione dei regolamenti ed anticipa il voto contrario;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 3, lett. b), comma 1, del D. L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente (prot. n. 9.837 del 22 luglio 2020), acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Finazzi, Caldara e Tintori) ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 11 amministratori presenti e votanti,

## DELIBERA

1. di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da testo allegato (Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che disciplina la nuova IMU istituita dall'anno 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020 a seguito di pubblicazione, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai i sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160/2019;
4. di disporre, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Finazzi, Caldara e Tintori) ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 11 amministratori presenti e votanti,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
f.to GREGIS SIMONA

<sup>VICE</sup>  
IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to LANCINI DOTT.SSA CRISTINA

**PARERE**  
**DEL REVISORE UNICO DEI CONTI**  
**COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
\*\*\*\*\*

Art. 4 Decreto dell'Interno che fissa funzioni e tariffe a carico del Revisore dei Conti  
Art. 239 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni

Art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012

\*\*\*\*\*

**PARERE SU APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIO** - Ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 267/2000 come modificato nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012

Il giorno 21/07/2020 il Revisore Unico dei Conti rag. Elena Invernizzi ha acquisito la documentazione predisposta dal Responsabile Finanziario dott.ssa Lancini Cristina per verificare e prendere atto della proposta del Consiglio Comunale del 16/7/2020 n. 25

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Grumello Del Monte adottato con delibera del C. C. n. 27 del 18/06/2016.

Visto l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 il Consiglio Comunale determina la disciplina da adottarsi per il prelievo;

Visto il comma 149, dell'art. 3 della Legge 23/12/96 n. 662 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con regolamenti consiliari tutte le fonti di entrata;

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che "738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Visto l'articolo 1 - comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Viene fornita al Collegio dei Revisori idonea documentazione per la predisposizione del proprio parere

esaminati

- La proposta di deliberazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU da parte del Consiglio Comunale
- Il regolamento è composto di nr. 11 articoli.
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sottoscritti dal responsabile del servizio

Atteso che

nel nuovo testo dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 - così come modificato dal nr. 1, lettera "o" comma 1, art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione, del proprio parere sulla proposta di deliberazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU

Il Revisore Unico dei Conti

esprime PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU con decorrenza 1/1/2020.

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Elena Invernizzi



**COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n. .... del 30/07/2020**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	3
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Articolo 6 – Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 7- Versamenti minimi _____	4
Articolo 8 – Interessi moratori _____	4
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	5
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento _____	5



### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili<sup>1</sup>**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dall'Ente entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dall'Ente non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, l'Ente può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

### **Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, utilizzata da parenti in concessione o in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

### **Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune presentando la relativa DICHIARAZIONE IMU.

#### **Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Articolo 6 - Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Articolo 7 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 8 - Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 9 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille<sup>2</sup> può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU<sup>3</sup>, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

#### **Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

## APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

### P A R E R I

La sottoscritta LANCINI dott.ssa CRISTINA, nella sua qualità di responsabile del Settore FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) - comma 1 - del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addi, 21 luglio 2020



IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Lancini dott.ssa Cristina

La sottoscritta LANCINI dott.ssa CRISTINA, nella sua qualità di responsabile del Settore FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) - comma 1 - del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addi, 21 luglio 2020



IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Lancini dott.ssa Cristina



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 27-08-2020 al 11-09-2020, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27-08-2020

N° Registro Affissioni 691

IL MESSO COMUNALE  
f.to SALA GABRIELLA

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
SICILIANO DOTT. DOMENICO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 27-08-2020

L'Istruttore direttivo  
Gabriella Sala



*Gabriella Sala*